


Gruppo consiliare
Partito Democratico
I consiglieri
Luca Barberini
Andrea Smacchi

PROPOSTA DI LEGGE

dei Consiglieri LUCA BARBERINI E ANDREA SMACCHI

**Misure per il soccorso ed il trasporto sanitario. Ulteriori
modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3
(Ordinamento del sistema sanitario regionale)**



Gruppo consiliare
Partito Democratico

I consiglieri
Luca Barberini
Andrea Smacchi

**Proposta di legge dei consiglieri regionali BARBERINI e
SMACCHI, concernente “Misure per il soccorso ed il
trasporto sanitario. Ulteriori modificazioni alla legge
regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema
sanitario regionale)”**


Relazione illustrativa

Sono molteplici e fondamentali i compiti di assistenza nel campo sanitario e sociale assolti dalle organizzazioni non lucrative, di utilità sociale. Le stesse finalità del Servizio sanitario regionale vedono il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, della Croce Rossa e delle ONLUS in generale, attraverso apposite convenzioni.

La crescente necessità di assolvere compiti di assistenza sanitaria, connessi alle più varie attività civili, richiede inevitabilmente il coinvolgimento di organizzazioni specializzate che, attraverso strumenti convenzionali, possono garantire l'efficace svolgimento di compiti operativi, di protezione civile, di pronto soccorso e trasporto infermi in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale.

Gli stessi compiti del Servizio sanitario nazionale, le attività e i servizi sanitari e socio-assistenziali di competenza dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici e privati non possono ormai essere efficacemente assolti soltanto con il personale interno alle amministrazioni, sia per motivi di specializzazione professionale, sia per ragioni di costi del personale della P.A. largamente intesa e, in questo quadro, risulta fondamentale il ruolo svolto dalle associazioni di volontariato.

Inoltre, il coinvolgimento di organizzazioni dedicate a determinati scopi socio-assistenziali favorisce la partecipazione e l'inclusione dei giovani ad attività di pubblico interesse, anche in ambiente scolastico e in collaborazione con le autorità scolastiche, promuovendo e diffondendo i principi, le finalità e gli ideali di cui le stesse sono portatrici.



Gruppo consiliare
Partito Democratico

I consiglieri
Luca Barberini
Andrea Smacchi


L'obiettivo della presente proposta di legge è, dunque, anche quello di valorizzare le associazioni di volontariato e le organizzazioni Onlus che da anni operano nel settore dell'assistenza socio-sanitaria, rappresentando un'importante risorsa per il territorio regionale sia sul fronte delle competenze professionali, sia dal punto di vista dell'aggregazione sociale.

I volontari impegnati nel settore dell'assistenza socio-sanitaria mettono il proprio tempo e le proprie energie non solo al servizio di quanti necessitano di questa tipologia di prestazioni, ma dell'intera collettività. Per molti fare volontariato è una scelta di vita, per altri una vocazione: essere volontario o volontaria significa non solo lavorare per gli altri, ma con gli altri a servizio della propria comunità. Significa, cioè, mettere a frutto le proprie competenze, sviluppate in anni di esperienza, per migliorare le condizioni di vita delle persone più vulnerabili e, allo stesso tempo, contribuire a costruire una comunità più accogliente e solidale.

È anche per quest'ultima ragione che la presente proposta di legge intende salvaguardare l'importante patrimonio di esperienze, competenze e professionalità tradizionalmente al servizio dell'interesse collettivo, evitando che vadano disperse.

Si vuole, infine, promuovere e applicare il principio della sussidiarietà orizzontale, che è sempre più affermato sul piano normativo ma, di fatto, ancora poco tradotto in comportamenti concreti.

Soprattutto in questo particolare momento di crisi, in cui le risorse economiche sono sempre più ridotte in tutti gli ambiti, è opportuno mettere in campo altre energie, investendo nel terzo settore e attivando nuove forme di collaborazione fra strutture pubbliche e privato sociale.



Gruppo consiliare
Partito Democratico
I consiglieri
Luca Barberini
Andrea Smacchi

Art. 1 (Istituzione dell'art. 29-bis)

1. Dopo l'articolo 29, della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), è inserito il seguente:

“29-bis. (Gestione del trasporto sanitario)

1. Il trasporto sanitario costituisce attività di interesse generale improntata al rispetto dei principi di universalità, solidarietà, economicità ed appropriatezza.

2. Il trasporto sanitario a carico del Servizio sanitario regionale è assicurato dalle Aziende sanitarie regionali avvalendosi di personale e mezzi propri e, ove ciò non sia possibile, secondo le modalità indicate ai commi 4 e 5.

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 4 e 5, per trasporto sanitario e prevalentemente sanitario si intendono:


a) le operazioni di soccorso e le operazioni di trasporto ad esse connesse sono erogate a titolo gratuito a tutti i pazienti che si trovano in condizioni di emergenza e urgenza, derivanti da eventi acuti di qualsiasi causa e natura verificatisi nell'arco delle ventiquattro ore precedenti. Sono, in ogni caso, gratuite le operazioni di soccorso seguite dal ricovero ospedaliero del paziente.

b) il trasporto con necessità di assistenza in itinere di personale sanitario o di altro personale maggiorenne, adeguatamente formato ed in possesso di un attestato di idoneità rilasciato sulla base della frequenza ad uno specifico corso di addestramento, con esame finale.

4. Il trasporto sanitario o prevalentemente sanitario è affidato secondo il seguente ordine di priorità:

a) con convenzioni stipulate con le associazioni di volontariato, la CRI, le organizzazioni di cui all'articolo 29, altri enti pubblici accreditati, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute, al fine di garantire l'espletamento del servizio di interesse generale. Le convenzioni sono rese pubbliche in conformità a quanto previsto dalla normativa europea, statale e regionale in materia di contratti pubblici;

b) con contratti a titolo oneroso stipulati nel rispetto della normativa europea e



Gruppo consiliare
Partito Democratico

I consiglieri
Luca Barberini
Andrea Smacchi

statale in materia di contratti pubblici di servizi.

5. Il trasporto non prevalentemente sanitario è affidato a soggetti accreditati, sulla base di procedure concorsuali, prioritariamente basate sulla non sovracompensazione dei costi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, pubblicità dei risultati dell'affidamento, economicità ed efficienza, in conformità alla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici di servizi.

6. La Giunta regionale, con proprio regolamento, declina i criteri per l'espletamento delle procedure di cui ai commi 4 e 5, assicurando che le stesse contengano i requisiti prescritti per l'autorizzazione e l'accreditamento, nel rispetto dei principi di diritto europeo in materia di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi.

Luca Barberini

Andrea Smacchi